

## **INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA PER I CASI CPFQ NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI (AINF), DELL'ASSICURAZIONE MILITARE (AM) E DELL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ (AI)**

---

### **SPIEGAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **Basi giuridiche per le assicurazioni sociali federali (AINF/AM/AI)**

##### **1. Basi per le assicurazioni sociali federali (AINF, AM, AI)**

Una commissione paritetica di fiducia disciplinata dall'art. 9 della convenzione tariffale del 1° luglio 2025 e competente per tutti i Cantoni funge da organo contrattuale di conciliazione delle controversie.

La Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità (CPFQ) funge da organo di conciliazione pregiudiziale per tutte le divergenze di opinione tra i fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione e gli assicuratori soggetti all'applicazione della convenzione tariffale o delle sue parti.

##### **2. Compiti/competenze della CPFQ**

Alla CPFQ compete di giudicare le divergenze di opinione solo quando fra assicuratore e fisioterapista vi è una controversia derivante dall'attuazione concreta della convenzione tariffale. La CPFQ, quindi, non è un ufficio informazioni né un ufficio reclami di natura generale.

Diversamente dagli organi giudiziari, la CPFQ non detiene poteri sovrani. Pertanto, la procedura è sostanzialmente differente da quella dei tribunali statali. Nella procedura davanti al tribunale arbitrale o al Tribunale federale svizzero alle parti possono essere imposti sia termini di scadenza che ulteriori obblighi (invio di prove, documenti ecc.). La CPFQ invece può solamente presentare proposte di conciliazione che diventano vincolanti solo se accettate da entrambe le parti.

La CPFQ presenterà una proposta di conciliazione anche se una parte non si pronuncia sulla questione o lo fa in maniera insufficiente. Per la procedura davanti alla CPFQ non vengono addebitati costi, salvo nei confronti di parti che agiscono dolosamente.

### **3. Svolgimento della procedura davanti alla CPFQ**

Dopo che la documentazione è pervenuta alla CPFQ, per prima cosa alla controparte viene data la possibilità di prendere posizione e presentare il proprio punto di vista sulla questione. Se necessario, la CPFQ richiede ulteriori documenti o informazioni, o segnala che la documentazione è incompleta.

Se entro quattro mesi dall'arrivo della documentazione incompleta la CPFQ non è in grado di presentare una proposta di conciliazione o se una delle parti rifiuta la procedura di conciliazione, vi è la possibilità di adire il tribunale arbitrale competente (vedi articolo 5 capoversi 3 e 4 dell'accordo sulla CPFQ).

**Se una procedura viene demandata a un tribunale arbitrale o al Tribunale federale, le parti devono informare la CPFQ delle sentenze.**